



COMUNE DI SALA CONSILINA
(Provincia di Salerno)
PIANOREGOLATORE GENERALE
Norme Tecniche d'Attuazione
(Testo aggiornato con integrazioni e modifiche)

Titolo I - ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I - MODALITA'

Art. 1

Modalità d'attuazione

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) si attua con l'intervento urbanistico preventivo e/o con l'intervento diretto secondo le indicazioni di zona.

Art. 2

Intervento urbanistico preventivo

Nelle zone, ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) riferiti ad almeno una unità urbanistica, la cui superficie minima di intervento è fissata nelle norme delle diverse zone.

Il piano di lottizzazione (o il piano particolareggiato) deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.R.G., nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione.

L'attuazione dei piani di lottizzazione (o dei piani particolareggiati) deve rispettare le destinazioni ed è subordinata anche alla stipulazione, tra il comune e i proprietari interessati, di una convenzione riguardante la cessione di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 3

- Opere di urbanizzazione -

Le opere di urbanizzazione primaria sono:

Le strade, gli spazi di sosta e parcheggio, la fognatura, la rete idrica e le reti di distribuzione di energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e il verde.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

Opere per la pubblica istruzione, attrezzature per gli spazi pubblici e di uso pubblico (parco, giochi, sport), attrezzature pubbliche e di uso pubblico (culturali, sociali, amministrative, sanitari, religiose).

Art. 4

- Intervento edilizio diretto -

Nelle zone ove non è prescritto l'intervento urbanistico preventivo, l'edificazione dei singoli lotti (intervento edilizio diretto) è consentita dietro rilascio di concessione di costruzione.

L'indice di fabbricabilità fondiaria non potrà essere, in tal caso, maggiore di 3,00 mc/mq.

Art. 5

- Utilizzazione del lotto e lotto minimo -

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria corrispondenti ad una determinata superficie, sia nel caso di intervento urbanistico diretto che preventivo, esclude ogni possibilità di altre richieste successive di costruzione sulle superfici stesse, salvo il caso di ricostruzione, anche in caso di frazionamento dovuto a passaggio di proprietà.

L'area minima di intervento, fissata nelle presenti norme può essere costituita anche da più proprietà.

Le concessioni edilizie e le convenzioni relative agli interventi urbanistici diretti e preventivi sono soggette a trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese dei richiedenti.

Art. 6

- Destinazione d'uso -

Nei progetti, sia d'intervento edilizio che urbanistico, deve essere indicata la destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati in armonia con le indicazioni dello strumento urbanistico. Eventuale cambiamento alla destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

CAPO I - ZONIZZAZIONE

Art. 7

Il territorio comunale è diviso in zone, come da tavola di P.R.G., secondo la seguente classificazione:

1)- Zone residenziali:

- storica (tipo A)
- di ristrutturazione (tipo B1)
- di completamento (tipo B2)
- di espansione (tipo C167 e C1)

2)- Zone produttive:

- agricole comuni (tipo E1)
- agricole speciali (soppresse)¹⁾ (tipo E2-E3)
- artigianali industriali (tipo D)
- commerciali all'ingrosso (tipo D1)

¹⁾

¹⁾ Zone soppresse con D.P.G.R. n.1418 del 29.02.1984 di approvazione del P.R.G.-

- 3)- Zone per attrezzature di interesse comprensoriale (tipo F)
- 4)- Zone di interesse comunale:
- per attrezzature urbane
- per viabilità secondaria e locale
- 5)- Zone a vincolo speciale:
- cimiteriale
- di rispetto ai corsi d'acqua
- di rispetto alle strade
- idrogeologico.

Per le zonizzazioni indicate in tavole diverse fanno sempre fede quelle in scala maggiore.

CAPO II - ZONE RESIDENZIALI

Art. 8

- Zone residenziali -

Sono destinate prevalentemente alla residenza, per cui sono escluse di norma: depositi o magazzini di merce all'ingrosso, industrie, laboratori artigianali molesti per rumore e/o per odore, macelli, stalle e porcilaie.

Sono altresì escluse le attrezzature di servizio (ospedali, istituti di pena, ecc..) quelle esistenti potranno essere mantenute, ma, se demolite, non potranno essere ripristinate. Sono consentite le attrezzature alberghiere. Le zone residenziali si dividono:

- zone storiche
- di ristrutturazione
- di completamento
- di espansione.

Art. 9 ²⁾

ZONA STORICA (Tipo A)

Nella zona storica il Piano si attua a mezzo del Piano Particolareggiato o Piano di Recupero.

Nella redazione e nella successiva realizzazione dei Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno osservarsi i seguenti principi normativi: fermo restando il criterio di risanamento dell'ambiente urbano, potranno essere previsti interventi sostitutivi nei limiti della volumetria preesistente delle superfici per piano preesistente e comunque il tutto contenuto in un volume pari al preesistente.

La edificazione sulle aree libere potrà essere consentita nel rispetto dei seguenti indici:

- 1) indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq.;
- 2) altezza massima non superiore a quella dell'edificio più vicino;
- 3) distacco minimo dai fabbricati mt. 10. E' consentita l'aderenza;
- 4) distacco minimo dai confini mt. 5;

In assenza del Piano Particolareggiato o del Piano di Recupero può autorizzarsi l'intervento diretto, con concessione edilizia, per quelle opere definite dalle lettere a-b-c-d- dell'art.31 della Legge 05/08/1978, n.457.

Negli interventi di restauro e ristrutturazione potranno essere autorizzati minimi incrementi volumetrici, non superiori a 30 mc. per alloggio, nei

²⁾ Articolo così modificato e sostituito con D.P.G.R. n.1418 del 29.02.1984 di approvazione del P.R.G.-

casi in cui occorre migliorarne la funzionalità interna o per dotare gli alloggi stessi dei servizi igienico-sanitari.

Art. 10 ³⁾

ZONA DI RISTRUTTURAZIONE (Tipo B1)

In tali zone sono sempre consentiti:

- a) gli interventi manutentori, ordinari e straordinari, sui singoli edifici esistenti, il loro restauro conservativo ed il risanamento igienico - edilizio;
- b) la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici. In fase di ricostruzione debbono essere rispettati gli standards e la normativa del successivo art.11;
- c) le aree inedificate, di cui è vietata la lottizzazione, sono assoggettate alla normativa del successivo art.11. Il piano si attua a mezzo di piani particolareggiati, per le aree inedificate di estensione maggiore a mq. 2.000, ovvero qualora si tratti di contemporanea sostituzione di gruppi di edifici, che insistano su una superficie minima di mq.5.000, comprese le aree accessorie inedificate.

Art. 11

ZONA DI COMPLETAMENTO (Tipo B2)

In tale zona il piano si attua per intervento diretto.

Le costruzioni devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

- a)- superficie minima del lotto.....mq. 500
- b)-indice di fabbricabilità fondiaria.....mc/mq. 2
- c)-indice di copertura.....mq/mq 0,30
- d)-altezza massima.....mt. 11,00
- e)-distacco minimo dai confini:
 - 1 - in rapporto all'altezzaD = H/2
 - 2 - minimo assoluto.....mt. 5,00
- f)-distacco dai fabbricati:
 - 1 - in rapporto all'altezza dei fabbricati. D = H
 - 2 - minimo assoluto.....mt. 10,00
- g)-distacco dalla strada:
 - E'obbligatorio l'allineamento con i fabbricati contigui. Nel caso di due allineamenti diversi si deve rispettare quello più arretrato. Le costruzioni che sorgeranno in aderenza devono rispettare l'allineamento del fabbricato preesistente e la quota dei piani di calpestio riferita al piano stradale.
- h)-aree per parcheggi inerenti la costruzione 10mq/100mc ⁴⁾
- i)-lunghezza massima delle fronti.....mt. 60,00
- l)-(soppressa) ⁵⁾

E' consentita la costruzione di box ad esclusivo uso di garages privati; dette costruzioni non devono superare mt.3,20 di altezza, devono distare almeno mt.4,00 dai fabbricati principali e non devono essere visibili dalla strada. Qualora sul lotto limitrofo esista costruzione in data antecedente al P.R.G., in difformità alla distanza dal confine come stabilito dal presente regolamento, il costruendo fabbricato deve rispettare solo la distanza dal confine.

Qualora la detta costruzione antecedente al P.R.G. sorge a confine con parete cieca, la nuova costruzione deve sorgere in aderenza, fermo re-

³⁾ Articolo così modificato e sostituito con delibera di C.C. n.114 del 16/12/1978.-

⁴⁾ limite adeguato alla Legge 122 del 24.03.89;

⁵⁾ lettera soppressa con D.P.G.R. n.1418 del 29.02.1984 di approvazione del P.R.G..-

stando le precedenti norme riferentisi agli indici, all'altezza, etc.; e comunque il complesso deve risultare unitario.

E' consentita la costruzione di piani completamente interrati da destinare ad uso autorimessa e ripostigli quali accessori dei negozi e delle abitazioni, con esclusione di altre destinazioni.

E' vietata la formazione di chiostrini e pozzi luce. I cortili aperti e chiusi sono regolamentati come all'art.9 delle presenti norme.

Art. 12

ZONA DI ESPANSIONE (Tipo C167)

E' obbligatorio il piano zonale nel rispetto dei seguenti indici:

a - indice di fabbricabilità territoriale	1,57 mc./mq.
b - area pubblica, escluso le strade	0,33 mq./mq.
c - indice di fabbricabilità fondiaria	2,76 mc./mq.
d - indice di copertura massima	0,25 mq./mq.
e - altezza massima	16,50 mt.
f - Distanza dai fabbricati:	
1 - se separati da strade veicolari non cieche è in rapporto alla larghezza stradale "L" per cui la distanza è:	
1a - per strade larghe fino a 7 m.	D = 10 + L
1b - per strade larghe da 7 a 15 m.	D = 15 + L
1c - per strade larghe oltre 15 m.	D = 20 + L
2 - in rapporto all'altezza dei fabbricati	D = H
g - distacco minimo dai confini:	
1 - in rapporto all'altezza	D = H/2
2 - minimo assoluto	5 mt.
h - parcheggi inerenti la costruzione	10 mq./100 mc. ⁶⁾
i - parcheggi di urbanizzazione primaria	3 mq./100 mc.
l - indice di piantumazione	n. 50/Ha

E' consentito in detta zona destinare non più del 20% del volume ad attività commerciali e professionali.

Art. 13

ZONA DI ESPANSIONE (Tipo C1)

E' obbligatoria in detta zona il piano di lottizzazione nel rispetto dei seguenti indici:

a - superficie minima d'intervento	10.000 mq
b - indice di fabbricabilità territoriale	0,8 mc./mq.
c - area pubblica, escluso le strade	0,168 mq./mq.
d - indice di fabbricabilità fondiario	1,10 mc./mq.
e - indice di copertura	0,20 mq./mq.
f - lotto minimo edificabile	700 mq.
g - altezza massima	8,00 m.
h - distanza dai fabbricati: come al punto f del precedente art.12	
i - distacco minimo dai confini	5,00 m.
l - parcheggi inerenti la costruzione	10 mq./100 mc. ⁷⁾
m - parcheggi di urbanizzazione primaria	3,00 mq./100 mc.
n - indice di piantumazione	n.70/Ha

⁶⁾ limite adeguato alla Legge 122 del 24.03.89;

⁷⁾ Limite adeguato alla legge 122 del 24.03.89;

Art. 14 ⁸⁾

ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE (Tipo D)

Questa zona è destinata alle industrie, ai laboratori per l'artigianato produttivo e per l'artigianato di servizio in contrasto con l'art.8 delle presenti norme.

Non sono consentiti, in ogni caso, gli scarichi di fognatura e canali senza preventiva depurazione, secondo disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario, in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienici e sanitari vigenti. Sono escluse costruzioni adibite ad abitazione, salvo quelle per il personale di custodia o per il proprietario dell'azienda. Per l'intera zona è obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo, ai sensi dell'art. 27 della legge 865 del 22/10/1971, nel rispetto dei seguenti indici:

- | | |
|---|--|
| a) - indice di copertura | 0,50 mq./mq. |
| b) - altezza massima | 20 metri |
| - a tale limitazione non sono soggette le opere accessorie per la funzionalità degli impianti (camini, silos, ecc...) | |
| c) - distacco minimo assoluto dai confini | D = H/2 |
| d) - parcheggi inerenti la costruzione | 10 mq./100 mc. |
| e) - parcheggi di urbanizzazione primaria | 10% della superficie territ. |
| f) - distanza dai fabbricati | Come al punto "f" del precedente art. 12 |
| g) - area pubblica totale | 0,36 mq./mq. |

Art. 15 ⁹⁾

ZONA COMMERCIALE ALL'INGROSSO (Tipo D1)

Questa zona è destinata ai depositi e magazzini di merce all'ingrosso. Sono escluse costruzioni adibite ad abitazione, salvo quelle per il personale di custodia o per il proprietario dell'azienda.

Per l'intera zona è obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo, ai sensi dell'art. 27 della legge 865 del 22/10/71 nel rispetto dei seguenti indici:

- | | |
|---|------------------|
| a) - indice di copertura | 0,50 mq./mq. |
| b) - altezza massima | 10 metri |
| c) - distacco dai confini | 5 metri |
| d) - distanze dai fabbricati come al punto "f" dell'art.12 precedente | |
| e) - parcheggi inerenti la costruzione | 10 mq./100 mc. |
| f) - parcheggi di urbanizzazione primaria | 10% sup. territ. |
| g) - area pubblica totale | 0,36 mq./mq. |

⁸⁾ articolo così integrato e modificato con delibera CC n. 44 del 24/05/02 (soppresse le precedenti lett.a) if territoriale e lett. b) if fondiario).

⁹⁾ articolo così integrato e modificato con delibera CC n. 44 del 24/05/02 (soppresse le precedenti lett.a) if territoriale e lett. b) if fondiario).

Art.16 ¹⁰⁾

ZONA AGRICOLA (Tipo E)

Tale zona è esclusivamente destinata all'attività dell'agricoltura e la sua utilizzazione avviene nel rispetto della seguente norma:

l'intervento edilizio diretto è consentito nei limiti di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e la relativa concessione ad edificare può essere concessa esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari e mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9.5.1975, n.153.-

Per l'esclusiva realizzazione dei locali strettamente necessari alla conduzione del fondo ed al ricovero del bestiame è ammesso un indice di fabbricabilità aggiuntivo di 0,02 mc/mq.-

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'esistente cubatura, purché siano direttamente utilizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della richiamata Legge 9.5.1975, n.153.-

Nelle zone agricole le costruzioni sono consentite nel rispetto dei seguenti indici:

A) Per le necessità abitative:

1) indice di fabbricabilità fondiaria.....0,03 mc/mq

2) distanza dai confini.....mt. 10,00 o sul confine

In ogni caso il volume abitativo non può superare mc. 500.-

B) Per le pertinenze (stalle, depositi, fienili):

1) indice di fabbricabilità fond. aggiuntivo0,10 mc/mq

2) distanza dai confini.....mt. 10,00

3) distanza dai fabbricati.....mt. 20,00

L'indice di copertura (abitazione+pertinenze) è pari ad 1/10 della superficie del lotto, ove è ubicato il complesso agricolo.-

Per le necessità abitative dell'imprenditore è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui (anche se ricadenti in Comuni confinanti), a condizione che sull'area asservita venga trascritto presso la competente Conservatoria Immobiliare vincolo di inedificabilità a favore del Comune.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.-

Si dovranno osservare inoltre le seguenti prescrizioni:

- distanza dai confini.....mt.10 o sul confine

- distanza dai fabbricati.....mt. 20

- arretramento dalle strade: va osservato il disposto del D.M.

1.4.1968, n.1404.-

C)Allevamenti Zootecnici :

Gli allevamenti zootecnici possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque nelle zone agricole, non vanno superati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05 mq/mq;

- distanza minima dai confini mt. 20,00.

¹⁰⁾ articolo modificato ed integrato con :

- D.P.G.R. n.1418 del 29.02.1984 di approvazione del P.R.G.;

- Delibera di C.C. n.374 del 27/03/1985, resa esecutiva con Decreto Sindacale n.100 del 30.12.85;

- Delibera di C.C.n. 44 del 24/05/2002.

Art. 17 (SOPPRESSO)¹¹⁾

- Zone agricole speciali - (tipo E2)

Art. 18 (SOPPRESSO)¹²⁾

- Zone agricole speciali - (tipo E3)

Art. 19

ZONE PER LE ATTREZZATURE DI INTERESSE COMPRESORIALE (Tipo f)

Tali zone sono destinate all'istruzione superiore, agli Uffici amministrativi, giudiziari, sanitari e servizi sociali. Il piano si attua a mezzo di piano particolareggiato nel rispetto dei seguenti indici:

a - densità edilizia	2,5 mc./mq.
b - parcheggi inerenti la costruzione	10 mq./100mc. ¹³⁾
c - parcheggi di urbanizzazione primaria	10 mq./100mc.
d - altezza massima	12 m.
e - distanza minima dai confini	10,00 m.
f - distanza dai fabbricati	come il precedente art.12
g - indice di piantumazione	n. 50/Ha

Art. 20

ZONE DI USO PUBBLICO DI INTERESSE COMUNALE

Tali zone si distinguono per attrezzature urbane, per la viabilità locale e secondaria e verde pubblico.

A) - Zone per attrezzature urbane

1) Zone per attrezzature comuni

Tali zone sono destinate all'istruzione, alle chiese, ai centri civici, sociali, culturali, amministrativi ed ai pubblici servizi.

Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

a) - indice di fabbricabilità fondiaria	2,5 mc./mq.
b) - parcheggi inerenti alle costruzioni	10 mq./100mc. ¹⁴⁾
c) - parcheggi di urbanizzazione primaria	10 mq./100mc.
d) - altezza massima (escluso i campanili)	12 m.
e) - distanza minima dai confini	10 m.

¹⁾ articoli soppressi con D.P.G.R. n.1418 del 29.02.1984 di approvazione del P.R.G.-

²⁾ idem c.s.

³⁾ limite adeguato alla Legge 122 del 24.03.89;

⁴⁾ idem c.s.

2) Zone sportive

Tali zone sono destinate al gioco, allo sport ed attività di tempo libero. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- a) - indice di copertura
(comprendente impianti coperti e scoperti) 0.60 mq./mq.
- b) - indice di fabbricabilità fondiaria 0.2 mc./mq.
- c) - parcheggi di urbanizzazione primaria 20 mq./3 pers.
- d) - distacco minimo degli impianti coperti dai confini 5 m.

3) Zone a verde pubblico

Sono zone destinate alla creazione di parchi urbani e/o di quartiere. In esse sono consentite solo attrezzature per il giuoco dei bambini, chioschi, ritrovi e ristoranti. In tali zone il piano si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

- a) - indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc./mq.
- b) - indice di copertura 0,05 mq./mq.
- c) - altezza massima 7 m.
- d) - parcheggi inerenti la costruzione 10 mq./100 mc.¹⁵⁾

Le aree di pertinenza nel caso di costruzione affidate a gestione privata dovranno essere di uso pubblico.

B)- Zone per viabilità locale e secondaria

Tali zone sono destinate alle strade, esistenti e di progetto, con funzioni prevalentemente di interesse locale. Le caratteristiche tecniche e la classificazione saranno determinate caso per caso.

CAPO V - ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 21

- Zone di rispetto alle strade -

In tali zone è vietata qualsiasi nuova costruzione.

A titolo precario possono essere autorizzati impianti di rifornimento per autoveicoli. Le profondità delle fasce di rispetto alla strada sono di norma:

- m. 60,00 - per l'autostrada
- m. 30,00 - per le statali, per le provinciali e comunali larghe più di m.10,50 e per le strade di interesse locale;
- m. 20,00 - per le provinciali e comunali larghe meno di m.10,50 e per le strade di interesse locale.

Per le strade che attraversano zone residenziali o di uso pubblico, se non indicate dallo strumento urbanistico, tali fasce si annullano.

¹ ⁵⁾ limite adeguato alla Legge 122 del 24.03.89;

Art. 22

ZONA A VINCOLO CIMITERIALE

Non è ammessa la costruzione di fabbricati di qualsiasi natura.
I fabbricati di qualsiasi natura non devono distare meno di mt.200,00 dal muro di cinta della attrezzatura cimiteriale.
Per i fabbricati esistenti sono ammessi solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 23 ¹⁶⁾

ZONA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

(Legge Regionale 20.3.82,n.14)

In tali zone è esclusa la destinazione residenziale possono essere autorizzate solo opere di sistemazione idrogeologica, sono esclusi altri tipi di intervento.

Le profondità delle fasce di rispetto sono:

1)-Lungo le sponde dei fiumi:

al di sopra la quota di 500 mt. s.l.m.mt.25
al di sotto dei 500 mt. s.l.m.mt.50

2)-lungo i torrenti a scarsa portata :.....mt.10

3)-dal limite degli argini maestri e delle zone golenali:.....mt.50

Art.24

- ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO -

Tali zone sono soggette alle norme della legge forestale 30/12/1923 n°3267. In tali zone è consentita esclusivamente la costruzione di fabbricati secondo la tipologia prevista dall'allegata cartografia. Pertanto per quanto concerne l'indice di fabbricabilità, altezze e distanze dai fabbricati, valgono le norme delle singole tipologie.

Per le costruzioni ricadenti in tali zone, è prescritta, oltre la concessione comunale, anche, il parere favorevole dei competenti Uffici. Per i fabbricati già ricadenti in tali zone sono possibili interventi manutentivi di carattere ordinario e straordinario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.25

-Deroghe-

Nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la commissione edilizia, può concedere la concessione, in deroga a norme del Regolamento Edilizio e alle norme di attuazio-

¹⁶⁾ articolo modificato ed integrato con D.P.G.R. n°1418 del 29/02/1984 di approvazione del P.R.G.

ne del P.R.G., in casi di lavori di completamento che non comportino variazioni di volume urbanistico, quali coperture piane ed inclinate, rifacimenti e rivestimenti esterni, impianti infrastrutturali di sistemazione e allacciamento alle reti urbane, sistemazioni esterne in genere.